

FAQ SPECIALIZZAZIONI

1. Quale è la normativa di riferimento?

Nella G.U. del 12 dicembre 2020 è stato pubblicato il [D.M. 01/10/2020 n. 163](#) (Regolamento concernente modifiche al Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) in vigore dal 27 dicembre 2020.

2. A chi devo inoltrare istanza per il conseguimento del titolo da specialista?

L'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al seguente indirizzo pec: iscrizioni@ordineavvocatiroma.org.

Il COA di Roma inoltrerà la documentazione al Consiglio Nazionale Forense ai sensi del Regolamento (art. 6, co. 1, D.M. 144/2015) che attribuisce o revoca il titolo di specialista in via esclusiva.

3. Cosa deve contenere l'istanza?

Nella Sezione Modulistica del sito istituzionale, l'istante può scaricare l'autocertificazione con la quale, ai sensi del DPR 445/2000, dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità:

- di aver frequentato, negli ultimi 5 anni, con esito positivo, i corsi di specializzazione di cui al D.M. n. 163/2020, oppure di aver maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 144/2015. In questa ultima ipotesi l'istante dovrà certificare anche di aver maturato un'anzianità di iscrizione nell'Albo degli Avvocati – ininterrotta e senza sospensioni – di almeno 8 anni;
- di non aver riportato, nei 3 anni antecedenti alla presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, derivante da un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- di avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività professionale in uno dei settori previsti dal decreto (comprovata mediante la produzione di una relazione e di idonea ed adeguata documentazione giudiziale e/o stragiudiziale). Dovranno essere comprovati almeno 10 incarichi professionali per anno.

Per maggiori approfondimenti si consiglia di prendere visione della [Nota Illustrativa del CNF](#)

Tutti i dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati.

4. Possono essere annotate le difese d'ufficio?

L'art. 8 co. 1 lett. b) del D.M. 144/2015 contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari.